



COMUNE DI FLERO

Provincia di Brescia

Piazza Quattro Novembre, 4 25020 Flero (BS)

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE P.G.T.

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «*Legge per il governo del territorio*», con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «*Norme in materia ambientale*» concernente «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*» e s.m.i;

VISTI altresì:

- Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (art. 4) - Testo coordinato
Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani
- Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351
Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12).
- Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420
Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi.
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni successive)
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionalnle 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2).
- Circolare regionale 14 dicembre 2010
L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971

COMUNE DI FLERO

Protocollo N.0013922/2018 del 07/11/2018
Fasc. 6.1 N.5/2018
Documento Principale

- *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.*
- *Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761*
Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971.
- *TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007*
Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS
- *Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836*
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1a - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al documento di piano ritenuto assorbente anche per le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole
- la Direttiva 85/337/CEE (allegati I e II);
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 03/02/2017:
 - è stato dato avvio al procedimento per la redazione della variante generale agli atti del PGT vigente relativa al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi;
 - ai sensi ed effetti dell'art. 4 della L.R. 12/05 e s.m.i., è stato altresì avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale degli atti del PGT vigente ed individuate ai fini della VAS le varie autorità interessate ovvero:
 - L'autorità Proponente il Comune di Flero nella persona del Sindaco Pietro Alberti;
 - L'autorità Procedente il geom. Maria Rossi, Responsabile del l'Area della programmazione e controllo del territorio;
 - L'autorità Competente il geom. Pierangelo Benedetti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ghedi (Bs);
 - Che i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed i soggetti del pubblico sarebbero stati individuati dall'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente;
 - sono state intraprese iniziative di partecipazione sia con i cittadini che con gli operatori economici e sociali del territorio;

con nota del 25/09/2018 prot. 0011979 è stata convocata la "conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante generale al PGT. Del Comune di Flero (Bs)"

- che in data 17 Ottobre 2018 è stata tenuta la conferenza di valutazione;
- il Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità alla VAS e gli elaborati grafici della variante generale sono stati resi disponibili alla consultazione:
 - sul sito internet del Comune di Flero (www.comune.flero.bs.it);
 - sull'applicativo regionale SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);
 - presso l'ufficio tecnico comunale;
- che a seguito della messa a disposizione del Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità alla VAS e degli elaborati grafici della variante generale avvenuto con pubblicazione in data 25/09/2018 prot. 0011979 e contestuale convocazione della conferenza di verifica, sono pervenute le seguenti osservazioni:

prot.	data	mittente
0012025	26/09/2018	Terna Rete Italia
0013036	16/10/2018	Regione Lombardia STER
0013036	10/10/2018	ATS - Brescia
0013459	25/10/2018	Provincia di Brescia
0013518	26/10/2018	ARPA Lombardia

VALUTATI le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta nel modo indicato nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto di aver adeguatamente preso in considerazione le indicazioni espresse nei pareri pervenuti;

Alla luce di quanto sopra esposto:

VALUTATI gli effetti prodotti dalla Variante Generale del Piano di Governo del Territorio sull'ambiente;

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dal Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

VALUTATO che dalla realizzazione della variante generale al vigente Piano di Governo del Territorio non sono attesi impatti significativi sull'ambiente;

VISTO il verbale della Conferenza di Valutazione;

DECRETA

1. di non assoggettare la variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Flero alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - V.A.S.;
2. di stabilire che gli elaborati grafici e normativi della variante generale al Piano di Governo del territorio dovranno recepire le prescrizioni ed indicazioni meglio specificate nell'"Allegato A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento sia comunicato ai soggetti consultati ovvero:
 - ARPA LOMBARDIA Dipartimento di Brescia;
 - ATS. Brescia;
 - REGIONE LOMBARDIA;
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRESCIA E BERGAMO
 - PROVINCIA DI BRESCIA;
 - COMUNE DI BRESCIA;
 - COMUNE DI CASTEL MELLA;
 - COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE;
 - COMUNE DI PONCARALE;
 - COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO;

4. di dare mandato all'Autorità Procedente di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Pontevico e sul sito web SIVAS di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).

Flero, 06 Novembre 2018

L'Autorità Competente per la VAS

Geom. Pierangelo Benedetti



**VARIANTE GENERALE AL PGT del Comune di FLERO
PARERI E OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI**

Conferenza di verifica esclusione dalla VAS in data 17 ottobre 2018

1) Terna Rete Italia

Prot. 0012025 del 16/10/2018 - Comune di Flero (BS)

SINTESI	RECEPIMENTO/NOTE
Dall'esame degli elaborati pubblicati risultano rispettati i vincoli infrastrutturali per gli elettrodotti di nostra proprietà presenti sul territorio, e si esprime parere favorevole in merito alla variante.	Si prende atto.

**2) Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI UFFICI
TERRITORIALI REGIONALI - UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA**

Prot. 0013036 del 16/10/2018 - Comune di Flero (BS)

SINTESI	RECEPIMENTO/NOTE
Non potendo intervenire alla Conferenza indetta dal Comune, l'Ufficio scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla non assoggettabilità alla procedura VAS, ricordando che eventuali interventi, nonché modifiche alle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore dovranno essere sempre autorizzati dall'Ufficio Territoriale Regionale, previa idonea istruttoria, come prescritto dalla D.G.R. n. 4229 del 23.10.2015 modificata dalla D.G.R. n. 7581 del 18.12.2017.	Si prende atto.

3) Agenzia di Tutela della Salute della provincia di Brescia

Prot. 0013036 del 16/10/2018 - Comune di Flero (BS)

SINTESI	RECEPIMENTO/NOTE
1) Dalla scheda di valutazione della variante V10 con impatto peggiorativo si osserva che la destinazione d'uso prevista dalla variante non è compatibile per la porzione che rientra nella fascia di rispetto degli allevamenti.	L'insediamento della nuova destinazione proposta dalla variante sarà possibile nel rispetto di quanto disposto dal RLI come richiamato dalle NTA. In generale nelle varianti maggiori è stata considerata la tavola dei vincoli che riporta le fasce degli allevamenti.
2) Dalla scheda di valutazione della variante V11 con impatto peggiorativo si osserva che l'avvicinamento della zona produttiva a quella residenziale comporta criticità derivanti dalle contrastanti vocazioni delle due aree, pertanto a tutela dei residenti dovrà essere definita la tipologia delle attività produttive che potranno insediarsi, fermo restando la classe III di zonizzazione acustica.	Le attività insediabili dovranno proporre in sede di richiesta di attivazione della destinazione concessa apposita relazione sulla possibile incidenza dell'attività da insediarsi con riferimento ai ricettori in immediata vicinanza.
3) Dalla scheda di valutazione della variante V16 con impatto peggiorativo si osserva che per le varianti "azzurra" e "verde" nessuna porzione degli edifici previsti come residenziali dovrà essere produttiva; la variante "rossa" comporta un peggioramento del clima acustico e delle emissioni in atmosfera per il possibile traffico indotto.	Le varianti introdotte puntano su una lettura più dell'edificato; le varianti indicate in verde scuro e nero riconoscono l'insediamento residenziale togliendo di fatto una previsione produttiva che avrebbe creato una commistione di destinazioni. Infine, in merito al clima acustico e al peggioramento della qualità dell'aria per il possibile traffico indotto, si rappresenta come i suoli siano già edificati e di fatto il cambio di destinazione con P.R. porti verso una destinazione

	non produttiva e quindi, in prospettiva, con minori emissioni in atmosfera.
4) Dalla scheda di valutazione della variante V25 con impatto peggiorativo si segnala che l'area accanto al civico 94, esclusa dall'area D1 nelle tavole di scheda, risulta invece già edificata con struttura produttiva.	La struttura è edificata ed è la sede del COSP Onlus Flero (Centro Operativo Soccorso Pubblico).
5) Si ricorda il rispetto delle limitazioni imposte alle aree agricole interessate dalla contaminazione Caffaro (ordinanza n. 22 del 02/08/2018 "Limitazione dell'utilizzo di alcuni suoli agricoli del territorio comunale per presenza di PCB, diossine e furani in concentrazioni superiori al limite fissato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i suoli a destinazione residenziale - secondo trimestre 2018").	Si prende atto
6) Si prende favorevolmente atto della introduzione nelle NTA dell'art. 42 relativo alla "Qualità dell'aria in ambienti confinanti - prevenzione dal rischio Radon".	Si prende atto
7) In generale si richiama la necessità di verificare: <ul style="list-style-type: none"> a) lo stato di inquinamento delle matrici ambientali nel caso di recupero di aree dismesse produttive in relazione alla prevista destinazione d'uso come da D.Lgs 152/2006; b) il rispetto delle distanze dagli allevamenti come da decreto ASL (ora ATS) n. 173 del 19.03.2015; c) la compatibilità delle destinazioni d'uso con la presenza di elettrodotti come da DM 24.11.1984 e DM 17.04.2008 e smi; d) la compatibilità urbanistica e ambientale in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) così come previsto dal DM 09.05.2001; e) la compatibilità della zonizzazione acustica con le modifiche previste dalla variante; f) il rispetto delle destinazioni d'uso e delle attività comprese nelle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile come da D.Lgs 152/2006 	Il Piano, all'art. 16 delle NTA, contiene riferimenti in merito a quanto evidenziato. <ul style="list-style-type: none"> a) Si ritiene di implementare le NTA con il richiamo all'art. 242 del D.lgs 152/2006 in merito al recupero di aree dismesse integrandole. b) Nelle varianti maggiori è stata considerata la tavola dei vincoli che riporta le fasce degli allevamenti. c) Nelle varianti maggiori è stata considerata tramite gli indicatori "Distanza dell'intervento da sorgenti di campi elettromagnetici" e "Insediamento di ricettori in ambiti con presenza di sorgenti/campi elettromagnetici". d) Relativamente alle attività RIR il richiamo è fatto con l'art. 41 delle NTA. Tutte le varianti sono escluse dalle aree di rischio dello stabilimento RIR. e) Nelle varianti maggiori è stata considerata la zonizzazione acustica sia in fase di analisi della coerenza che nella matrice di confronto con il set di indicatori relativi alla tematica "Impatto acustico". f) Nelle varianti maggiori è stata considerata la tavola dei vincoli e della fattibilità geologica in cui sono riportate le aree di salvaguardia in fase di analisi della coerenza.

4) Settore della Pianificazione territoriale - Provincia di Brescia

Prot. 0013459 del 25/10/2018 - Comune di Flero (BS)

	SINTESI	MODALITA' DI RECEPIMENTO
1	V1-Viene ridisegnato interamente il piano delle regole su base DBT, e contestualmente è aggiornata la destinazione d'uso dei suoli in funzione dei PAV approvati. Sul punto si evidenzia che dalla Relazione di Variante non è chiaro quali siano i PAV approvati.	Nulla da segnalare
2	V2-Gli ambiti residenziali individuati nel PGT come B1, B2, B3, B4 e B5 vengono ricondotti in due zone, rispettivamente in zona B (che riguarda gli ambiti all'interno del TUC ed ingloba le zone B1, B2, B3 e B4), e zona B1 (che attiene gruppi di edifici isolati e sparsi corrispondenti alle vigenti B5).	Nulla da segnalare

3	V3-Vengono eliminati i perimetri dei P.P.	Nulla da segnalare
4	V4-modifica della Normativa del PdR con eliminazione dei P.P., viene inserita una norma unica per le zone B, vengono semplificati gli interventi sulle categorie di edifici classificati come A2 e A3, viene recepito il decreto Lunardi.	Nulla da segnalare
5	V5-l'area da zona agricola E2 viene trasformata a zona BV Verde Privato. Nella relazione a corredo della variante si ritiene che tale variante non sia considerarsi consumo di suolo in quanto rientra nella fascia di rispetto del cimitero. Sul punto si ritiene di richiamare la L.R. 31/2014, in particolare ove si considera consumo di suolo la trasformazione per la prima volta di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio	La variazione è stata oggetto di valutazione; in merito la tema Consumo di Suolo si rimanda alla fase di confronto in merito alla compatibilità con il PCTP per i temi posti.
6	V6-si propone la ripermetrazione delle aree seguendo i confini dei mappali di proprietà sulla base cartografica del DBT.	Nulla da segnalare
7	V7- l'areale indicato passa da zona A-NAF a zona B-TUC.	Nulla da segnalare
8	V8- l'area individuata passa da zona A-NAF a zona D produttiva, inserendo una Norma Particolare per disciplinare la tutela del camino esistente della ex fornace.	Nulla da segnalare
9	V9- Viene proposta una Norma particolare finalizzata all'inserimento in zona B del magazzino comunale, assegnando allo stesso una slp pari a due volte la superficie coperta esistente a destinazione magazzino.	Nulla da segnalare
1	V10- viene proposto l'inserimento di norma particolare per consentire la destinazione alberghiera, con la relativa quantificazione di standard di cui si prevede la completa monetizzazione.	Nulla da segnalare
1	V11-all'interno del perimetro già individuato, viene inserita una norma particolare per consentire la destinazione produttiva con esclusione espressa di attività insalubri di prima classe; si consente la possibilità di un incremento della slp sino al raggiungimento della quota massima di 300,00 mq complessivi.	Nulla da segnalare
1	V12- si prevede l'inserimento di una norma particolare per consentire la realizzazione di autorimesse a confine con la Vicinale del Gallo e che risultino completamente interrato.	Nulla da segnalare
1	V13- si propone l'eliminazione della previsione di realizzazione della strada locale e il ritorno della destinazione dell'azonamento dell'area ad agricola E2.	Nulla da segnalare
1	V14- la definizione dell'area agricola di valore ambientale E2, già esistente, viene ripermetrata non seguendo più la polilinea ma seguendo le proprietà catastali.	Nulla da segnalare
1	V15- l'areale indicato passa da zona A-NAF a zona B-TUC.	Nulla da segnalare
1	V16- si procede alla riorganizzazione di alcune funzioni urbanistiche già previste, sulla base dello stato di fatto.	Nulla da segnalare
1	V17- relativamente ad un'attività esistente si propone lo stralcio dell'abitazione esistente dal Piano di Recupero previsto.	Nulla da segnalare
1	V18- l'areale individuato, eliminando il perimetro del PA, viene riazionato da zona D2-aree per attività commerciali e alberghiere a zona D1- area per attività produttive.	Nulla da segnalare
1	V19- sulla scorta dell'effettivo stato di fatto, l'area precedentemente individuata a area stradale pubblica passa ad area verde.	Nulla da segnalare
2	V20- si propone la rettifica del perimetro centro abitato.	Nulla da segnalare
2	V21- rettifica dell'individuazione di area per un accesso privato.	Nulla da segnalare
2	V22- PA1 via XX Settembre-via Valtulini a destinazione	La variazione è stata oggetto di

	residenziale con vincolo di realizzazione strada e cessione dell'area b a housing sociale. Si rappresenta che il PTR adottato considera come consumo di suolo la trasformazione di un'area adibita a verde nel piano dei servizi, avente superficie superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.	valutazione; in merito la tema Consumo di Suolo si rimanda alla fase di confronto in merito alla compatibilità con il PCTP per i temi posti.
2	V23- PA2 via Vittorio Veneto a destinazione produttiva con vincolo di cessione di area a servizi fissandone il pertinente valore.	Nulla da segnalare
2	V24- si propone il ridisegno della zona D2 prospiciente la SP Flero-Poncarale. Per una diversa ridefinizione delle attività da insediarsi e dei relativi volumi si consiglia di verificare la funzionalità di smaltimento del traffico della esistente rotonda della SP.	Nulla da segnalare
2	V25- l'area individuata, totalmente inclusa in area D1 produttiva, viene azionata D1.	Nulla da segnalare
2	V26- il confine dell'area D1 produttiva viene rettificato in base ai confini di proprietà e le linee a terra del DBT.	Nulla da segnalare
2	V27- si propone la rettifica per l'area individuata, da zona residenziale B4 a verde privato BV.	Nulla da segnalare
2	V28- per alcuni ambiti agricoli E2-aree di valore ambientale ed E3- aree agricole di mitigazione si propone l'accorpamento in E2- aree di valore ambientale.	Nulla da segnalare
2	V29- l'areale individuato viene riazionato da zona D2-aree per attività commerciali e alberghiere a zona D1- area per attività produttive.	Nulla da segnalare
3	V30- viene identificata la simbologia delle strade in previsione mediante apposito tratteggio.	Nulla da segnalare
3	V31- per l'area interclusa tra la viabilità locale e la BreBeMi (corda Molle) si propone l'inserimento dell'azionamento E3 area agricola di mitigazione. Per l'areale individuato si rileva che, attualmente il PTCP lo qualifica come AAS-Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico interesse strategico.	Nulla da segnalare
3	V32- viene introdotta l'individuazione dei corsi d'acqua e quindi del RIM.	Nulla da segnalare
3	Il Rapporto Preliminare specifica che nessuna variante prevede nuovo consumo di suolo.	In merito la tema Consumo di Suolo si rimanda alla fase di confronto in merito alla compatibilità con il PCTP per i temi posti.
3	Per quanto attiene infine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, la documentazione a corredo della proposta di variante in argomento, non contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445), firmata da Geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante di che trattasi con i contenuti dello studio geologico del PGT vigente (allegato 6 alla p.g.r. Lombardia 19/06/2017 n° X/6738 - ex allegato 15 p.g.r. IX/2616/2011), nonché la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazione e norme) derivanti dal PGRA; lo stesso allegato dovrà essere fornito per la successiva fase di verifica di compatibilità con il PTCP.	Si prende atto e si provvederà in tal senso.
3	Con la presente variante infine si introduce la REC, che pertanto coinvolge anche il Documento di Piano, proprio perché la normativa regionale indica la Relazione di REC a supporto del DdP (e quindi anche delle scelte/schede che riguardano almeno gli AdT non ancora realizzati) mentre la Carta della REC e la normativa specifica che qui si introduce, è a supporto al PdR e al PdS.	L'apparato normativo del PGT è unico; per la norma afferente alla REC si prescrive sia dispositiva per tutto il PGT: DdP, PdR e PdS.
3	Ciò premesso, è necessaria la introduzione e quindi la	

<p>realizzazione - della Rete Ecologica quale infrastruttura primaria che orienta fattivamente la pianificazione urbanistica e contribuisce alla sua sostenibilità.</p> <p>Allo scopo di rendere effettiva la corrispondenza tra le azioni per la realizzazione della rete ecologica (chiaramente enunciate nella Relazione della REC) e le azioni di Piano proposte dal PGT, in vista della compatibilità del PGT con il PTCP, si ritiene di indicare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per quanto attiene la Cartografia si evidenzi meglio il Varco a rischio di occlusione n. 63, ed in particolare i fronti di permeabilità consentiti (Schema della REP e Carta della REC). 2. Per quanto riguarda la Normativa, si ritiene necessario: <ol style="list-style-type: none"> a. introdurre nelle NTA del DdP, PdR, PdS i riferimenti Normativi del PTCP che corrispondono alla zonizzazione indicata dalla REP (e di cui la REC si fa interprete) e le Norme individuate per la REC con i rispettivi criteri di mitigazione e/o compensazione, soprattutto per le aree che appartengono agli Elementi della RER, dentro i quali - di norma - sarebbe preferibile non prevedere trasformazioni. Ad esempio, all'art. 37 delle NTA "Ambiti di completamento del sistema urbano soggetti a P.A." si rileva che il PA1 (variante V22) interessa un Elemento di Primo Livello della RER e nelle prescrizioni non prevede né mitigazioni né compensazioni ecologiche, disattendendo l'applicazione della normativa sulla Rete Ecologica sia locale sia sovraordinata, che si dovrebbe invece assicurare. Il PA2 prevede la "ricostruzione ecologica diffusa", e non si accenna ad alcuna modalità mitigativa. Le varianti di cui alle schede V11 - V18 sono previste in zona di Primo Livello della RER e, parimenti, non è indicata alcuna modalità mitigativa/compensativa da attuarsi. Si richiede quindi anche l'aggiornamento delle schede che illustrano tutte le azioni previste con una ricognizione del quadro conoscitivo relativo alla rete ecologica, in modo da prevederne la tutela, la mitigazione e/o la compensazione. b. L'Art. 61 "Aree di valore paesistico ambientale e aree di valore ambientale: rete ecologica comunale, venga pertanto affinato al comma 2, in quanto il progetto di rete ecologica viene inserito con la presente variante, la quale assume la Norma per la rete ecologica comunale e ne integra i contenuti con le indicazioni su esposte. <p>Si consideri la visione della rete ecologica quale strumento che non si limita alle aree di valenza paesistico-ambientale ma che tende a ricostituire, ove banalizzati, elementi di riqualificazione ecologica e pertanto aumento di valore ecologico su tutto il territorio non urbanizzato e già urbanizzato, rispondendo così agli obiettivi di sostenibilità della pianificazione urbanistica. Ad esempio, per i parcheggi - qualora di nuova previsione- si suggerisce</p>	<p>Si prescrive di provvedere in tal senso</p> <p>Si prescrive di provvedere ai richiami proposti.</p> <p>Relativamente al PA1 si prescrive di introdurre nella scheda l'attenzione ai temi afferenti le mitigazioni e compensazioni ecologiche mediante la predisposizione di apposito elaborato da inserirsi nella documentazione costituente il PA. Relativamente al PA2 si prescrive di introdurre nella scheda l'attenzione ai temi afferenti le mitigazioni e compensazioni ecologiche mediante la predisposizione di apposito elaborato da inserirsi nella documentazione costituente il PA.</p> <p>Si prescrive di provvedere in tal senso.</p> <p>Le NTA del PGT vigente già contengono alcune specifiche volte a cogliere in via generale quanto suggerito dalla Provincia. Si prescrive comunque la verifica di una coerenza dell'apparato normativo circa obiettivi richiamati dalla Provincia.</p>
---	---

	<p>di tendere a non impermeabilizzare totalmente la superficie degli stalli prevedendo l'utilizzo, ove tecnicamente possibile, di pavimentazioni drenanti (ghiaio, terre stabilizzate, erbablock ecc..) e l'inserimento di piante autoctone per prevederne l'ombreggiamento. Nelle aree a destinazione produttiva contigue a zone di valenza ambientale, si suggerisce di inserire la opzione mitigativa del verde pensile a bassa manutenzione, anche per favorire l'invarianza idraulica (le realizzazioni a verde pensile devono essere eseguite secondo le Linee Guida dell'ISPRA ed in aderenza alla norma UNI 11235:2007 che individua e definisce le istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde), e/o la creazione di setti verdi verticali staccati dalla struttura sui quali far arrampicare verde (a bassa manutenzione).</p>	
3	<p><i>Nei documenti ove si accenna al Fondo Aree Verdi, si precisi che la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 37 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato 2018", ha apportato modifiche alla disciplina afferente al Fondo medesimo."</i> <i>Altre e più approfondite valutazioni potranno essere effettuate in fase di compatibilità con il PTCP".</i></p>	Nulla da segnalare

5) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Brescia
Prot. 0013518 del 26/10/2018 - Comune di Flero (BS)

SINTESI	RECEPIMENTO/NOTE
<p>1) Si ricorda al proposito che tali report dovranno essere inviati ai soggetti competenti in materia ambientale (tra cui l'ARPA) e che il coinvolgimento di questa Agenzia nelle attività di monitoraggio del Piano dovrà essere concordato preliminarmente, in modo da quantificare eventuali interventi ad hoc che saranno resi a titolo oneroso.</p>	Si prende atto
<p>2) Nella stesura della variante le scelte sono state poste a confronto con le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", evidenziando un bilancio positivo in quanto la variante urbanistica non inserisce né stralcia aree che concorrono nel calcolo del consumo di suolo.</p>	Si prende atto
<p>3) Si prende atto che le NTA contengono i principi di invarianza idraulica per tutti gli interventi che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente l'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale. Per gli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano e i Piani Attuativi previsti nel Piano delle Regole, le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale dovranno rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile attraverso la redazione di un progetto completo di stime idrologiche e di calcoli idraulici.</p>	Si prende atto rilevando l'immediata prevalenza delle disposizioni Regionali al riguardo ed i richiami già presenti nell'apparato normativo del PGT vigente.

<p>4) Si ritiene comunque indispensabile minimizzare, laddove possibile, le superfici esterne impermeabilizzate, in particolare delle aree comuni quali parcheggi, viabilità interna, corti, ecc .. Nell'utilizzo del suolo deve essere garantita una corretta proporzione tra superfici impermeabili e permeabili, necessità che deriva dall'esigenza di limitare gli effetti di dilavamento delle acque meteoriche, preservare l'equilibrio idrogeologico del territorio e contenere l'impatto sull'ambiente dovuto alla progressiva impermeabilizzazione di aree libere.</p>	<p>Si prende atto rilevando l'immediata prevalenza delle disposizioni Regionali al riguardo e i richiami già presenti nell'apparato normativo del PGT vigente.</p>
<p>5) Il Piano acustico comunale dovrà essere reso coerente con le nuove previsioni, onde evitare salti di classe contermini. Si richiama a tale proposito l'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro su/l'inquinamento acustico" che stabilisce il coordinamento tra gli strumenti urbanistici già adottati e la classificazione acustica del territorio comunale, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei "valori di qualità" previsti dalla medesima legge quadro.</p>	<p>Si prende atto</p>
<p>6) Si sottolinea inoltre l'importanza di realizzare forme di mitigazione paesistico-ambientale, che possano permettere di mitigare, tramite opportune fasce vegetazionali, sia l'impatto acustico che il possibile impatto inquinante sugli ambiti di nuova realizzazione, in particolare per le attività produttive e per le attività alberghiere.</p>	<p>Si prende atto di quanto asserito constatando che la variante introduce lo strumento della rete Ecologica che può risultare senz'altro un utile riferimento per il corretto dialogo tra suolo urbano e non.</p>
<p>7) La variante n. 05 è indirizzata a modificare un'area attualmente inserita nel tessuto agricolo "E2" che verrà classificata in zona "BV"; l'area è ricompresa nella fascia di rispetto del cimitero. Le NTA consentono all'interno dell'area sottoposta a vincolo cimiteriale unicamente interventi di recupero, compreso l'ampliamento del 10% e il cambio di destinazione d'uso.</p> <p>Il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), con l'articolo 338, vieta la costruzione intorno ai cimiteri di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.</p> <p>L'apposizione del vincolo di cui sopra persegue una molteplicità di interessi: la tutela di esigenze igienico sanitarie; la tutela della sacralità del luogo nonché l'interesse a mantenere un'area di possibile espansione del perimetro cimiteriale.</p> <p>Per tali ragioni, il vincolo di inedificabilità previsto dalla norma citata deve considerarsi di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni del PGT non consentendo - pertanto - di allocare all'interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere non precarie comunque incompatibili con i molteplici interessi sopra menzionati che tale fascia</p>	<p>Si prende atto del prezioso contributo fornito; nelle more di una possibile ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale, si specifica che le NTA del PGT hanno introdotto quanto concesso dal RD 1265/1934 come modificato dalla legge 166/2002.</p>

<p>intende tutelare. Fermo quanto sopra esposto, si evidenzia tuttavia che il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole degli Enti competenti (ATS e ARPA), gli interventi di cui all'art. 338, comma 7, del R.D. n. 1265 del 1934 (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti). Si ricorda che per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e unicamente a seguito dell'adozione del Piano Cimiteriale, la fascia di rispetto può essere ridotta fino al limite minimo dei 50 metri. Considerando che la fascia di rispetto del cimitero di Flero, come desunto dagli atti del Piano Cimiteriale, indica le distanze dal limite del cimitero: Lato est: m. 195,25 - Lato nord-est: m. 173,57 - Lato nord-ovest: 180,31 - Lato ovest: m. 193,42 - Lato sud: m. 200 è plausibile una valutazione circa una parziale riduzione.</p>	
<p>8) La variante n. 10 riguarda edifici isolati in zona B5 per i quali viene prevista una norma particolare per consentire la destinazione alberghiera. Per le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto di allevamenti si dovranno tener presenti le eventuali limitazioni d'uso a cui le stesse potrebbero essere soggette, per quanto riguarda le distanze dagli allevamenti da zone a vocazione residenziale-commerciale-terziaria. Si rimanda alle disposizioni dell'ATS in materia. In riferimento alla destinazione alberghiera si dovrà considerare l'impatto determinato dalla specificità e tipologia di accoglienza. Qualora fosse prevista attività all'aperto o attività musicale si dovrà considerare il possibile impatto acustico.</p>	<p>L'insediamento della nuova destinazione proposta dalla variante sarà possibile nel rispetto di quanto disposto dal RLI, come richiamato dalle NTA. Rimane fatto salvo quanto disposto dalla Zonizzazione acustica in merito alle attività insediabili. Si precisa che gli edifici in esame sono in ambito E4 - edifici agricoli di valore storico culturale.</p>
<p>9) La variante n. 11 riguarda edifici isolati per i quali viene prevista una norma particolare per consentire la destinazione produttiva, con l'esclusione delle attività insalubri di prima classe, con la possibilità di un incremento della SLP sino al raggiungimento della quota massima di 300,00 mq complessivi (esistente+ ampliamento). Data la dimensione dell'attività produttiva in progetto non sono stimati impatti rilevanti sulle varie componenti ambientali tuttavia si esprime perplessità circa l'ubicazione in zona agricola in quanto il cambio di destinazione d'uso richiesto genererà un elemento di contrasto rispetto al contesto rurale in cui lo stesso si inserisce.</p>	<p>La proposta insediativa con Norma Particolare in ambito B1 - <i>edifici isolati e sparsi</i> è decisamente limitata; resta inteso che per le attività insediabili dovranno essere rispettati i limiti imposto dalla zonizzazione acustica; va altresì rilevata la presenza a pochi metri di un ampio ambito produttivo immediatamente a sud.</p>
<p>10) Si fa presente comunque la necessità di aggiornare la zonizzazione acustica, in funzione della nuova destinazione d'uso dell'edificio e la redazione di uno studio di impatto acustico.</p>	<p>Si prende atto invitando il Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, a provvedere all'aggiornamento della Zonizzazione Acustica.</p>

Flero, 06 Novembre 2018

L'Autorità Competente per la VAS

Geom. Pierangelo Benedetti

